

Statuto della Cassa Mutuo Soccorso del personale dipendente dell'Università degli Studi di Catania

Anno MMXVI

Legenda: a sinistra gli articoli del testo originario; a destra, i nuovi soggetti a votazione.

TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1) – E' costituita con atto pubblico in data 5 marzo 1954 a rogito Notaio Eusebio Mirone, repertorio n. 46207, una Cassa di Mutuo Soccorso per il Personale dell'Università di Catania, con sede presso la Segreteria della stessa Università, eretta in Ente morale con il decreto che approva il presente statuto.

Art. 2) – La Cassa si propone di assistere gli iscritti mediante sovvenzioni, indennità per cessazione di rapporto, concorso nelle spese funerarie e parziale assunzione di oneri, nei limiti delle risultanze del bilancio, per servizi chiesti dai Soci a Strutture interne ed esterne all'Università.

Art. 1) – E' costituita con atto pubblico in data 5 marzo 1954 a rogito Notaio Eusebio Mirone, repertorio n. 46207, una Cassa di Mutuo Soccorso per il Personale dell'Università di Catania, con sede in Catania, Via S.Maria del Rosario 9, eretta in Ente morale con il DPR 620/54 che approva il presente statuto.

Art. 2) – La Cassa si propone di assistere gli iscritti mediante sovvenzioni concesse a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, sussidi per il pagamento delle tasse di iscrizione a corsi di studio presso l'Università degli Studi di Catania, indennità per cessazione di rapporto, concorso nelle spese funerarie e parziale assunzione dei relativi oneri, in misura stabilita annualmente con delibera del Comitato e nei limiti delle risultanze del bilancio, per servizi chiesti dai Soci a Strutture interne ed esterne all'Università. La concessione di sovvenzioni viene deliberata previo controllo che il dipendente non abbia richiesto medesimo intervento di sostegno alla Commissione incaricata per valutare le richieste di sussidio di Ateneo.

TITOLO II ISCRIZIONI

Art. 3) – Possono iscriversi alla Cassa tutti i dipendenti universitari i quali, a qualunque titolo, ricoprono un posto retribuito. Il dipendente che intende iscriversi alla Cassa, deve farne domanda al Comitato Amministrativo.

Art. 3) – Possono iscriversi alla Cassa tutti i dipendenti dell'Università degli Studi di Catania i quali, a qualunque titolo, ricoprono un posto di ruolo retribuito. Possono altresì richiedere l'iscrizione, previa stipulazione di apposita convenzione fra gli Enti interessati, i dipendenti dell'Azienda Policlinico dell'Università degli Studi di Catania. L'iscrizione va richiesta, a cura dell'interessato, al Comitato Amministrativo.

Sono costituiti i Registri Speciali per l'iscrizione alla Cassa di particolari categorie di soci. Le modalità di iscrizione a questi Registri, nonché le attribuzioni di queste categorie di soci, più ristrette rispetto a quelle dei soci ordinari, sono puntualmente definite da appositi Regolamenti.

Gli iscritti ai Registri Speciali potranno partecipare alle adunanze dell'Assemblea dei Soci solo come uditori senza diritto di voto, senza che la loro presenza possa contare ai fini del raggiungimento di quorum di voto o presenze. I soci iscritti nei Registri Speciali dovranno, a pena di decadenza definitiva, eleggere un domicilio, fornendo un recapito per la ricezione ufficiale delle comunicazioni. Essi assumono, con apposita dichiarazione, l'onere di tenere aggiornate le informazioni di contatto e reperibilità.

Art. 4) – L'iscritto deve versare alla Cassa un contributo pari all'uno per cento della retribuzione da lui percepita, considerata al netto di qualsiasi imposta, tassa o ritenuta e comprensiva delle competenze integrative a carattere continuativo (indennità di carovita, di famiglia, accademica, di funzione, di studio) escluse le competenze di carattere accessorio, quali indennità di carica, di presenza, di lavoro straordinario. Il contributo predetto deve essere versato mensilmente, al momento della riscossione dello stipendio.

Art. 4) L'iscritto deve versare alla Cassa un contributo pari all'uno per cento della retribuzione da lui percepita, considerata al netto di qualsiasi imposta, tassa o ritenuta e comprensiva delle competenze integrative a carattere continuativo (indennità di carovita, di famiglia, accademica, di funzione, di studio) escluse le competenze di carattere accessorio, quali indennità di carica, di presenza, di lavoro straordinario. Il contributo predetto deve essere versato mensilmente, al momento della riscossione dello stipendio. L'apposito Regolamento dei Registri Speciali disciplina modalità di versamento e l'identificazione della somma da ritenersi comparata allo stipendio ai fini sociali, per i soci iscritti nei suddetti registri.

TITOLO III PATRIMONIO e GESTIONE

Art.5) – Il patrimonio attivo della Cassa è costituito:

- 1) da contributi versati dagli iscritti, ai sensi del precedente art. 4;
- 2) dagli interessi su tutte le somme depositate presso istituti di credito o comunque investite;
- 3) almeno 1/5 degli utili è destinato all'aumento del patrimonio ovvero di fondi equivalenti;
- 4) da eventuali offerte di Enti e di privati;
- 5) i fondi sono impiegati solo per fini mutualistici nell'ambito sociale entro il limite del quinto cedibile;
- 6) i fondi non utilizzati per il suddetto scopo sono investiti in titoli di Stato, obbligazioni, depositi bancari, quote di fondi;

Art. 6) – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il conto consuntivo di ciascun esercizio, presentato dal Comitato amministrativo, è sottoposto alla approvazione dell'assemblea degli iscritti non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.

Dello stesso, avvenuta l'approvazione, è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Università e al Ministero della Università e della Ricerca Scientifica.

Art. 7) – Le operazioni di cassa devono essere effettuate a mezzo di un solido Istituto di credito, presso il quale devono essere versate tutte le disponibilità della cassa.

Art.5) – Il patrimonio attivo della Cassa è costituito:

- 1) da contributi versati dagli iscritti, ai sensi del precedente art. 4;
- 2) dagli interessi su tutte le somme depositate presso istituti di credito o comunque investite;
- 3) da eventuali offerte e/o donazioni.

I fondi sono impiegati solo per fini mutualistici nell'ambito sociale. Le disponibilità liquide non utilizzate per il suddetto scopo potranno essere investite in impieghi privi di rischio.

Art. 6) – L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di ciascun esercizio, presentato dal Comitato amministrativo, è sottoposto all'approvazione dell'assemblea degli iscritti non oltre il mese di Aprile dell'anno successivo.

Dell'avvenuta approvazione dello stesso è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell'Università, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al competente Assessorato della Regione Siciliana.

Art. 7) – La Cassa, per l'adempimento dell'art. 2, si avvale di uno o più contratti di conto corrente, attivati presso uno o più Istituti Bancari quotati, individuati dal Comitato Amministrativo, secondo l'apposito Regolamento per i Servizi Bancari.

TITOLO IV ASSISTENZA

Art. 8) – Ogni iscritto, all'atto del suo trasferimento ad altra Università e del suo collocamento a riposo, o alla cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio alle dipendenze dell'Università di Catania, ha diritto ad una indennità per cessazione di rapporto determinata a norma dell'art. 11.

Art. 8) – Ogni iscritto, all'atto del suo trasferimento ad altra Università, o del suo collocamento a riposo, o alla cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio alle dipendenze dell'Università di Catania, ha diritto ad una indennità per cessazione di rapporto determinata a norma dell'art. 11. In caso di cessazione del rapporto per ragioni di collocamento a riposo, il dipendente può fare richiesta di essere iscritto nel Registro Speciale dei Soci Vegliardi secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento.

Art. 9) – In caso di morte dell'iscritto, l'indennità per cessazione di rapporto deve essere corrisposta al coniuge superstite che non sia legalmente separato per colpa propria o, in mancanza, ai figli legittimi, o, in mancanza anche di questi, agli eredi del deceduto.

Art. 10) – L'iscritto, che recede dalla Cassa senza che cessi il rapporto di dipendenza con l'Università, ha diritto all'indennità per cessazione di rapporto nella misura minima stabilita nel primo comma dell'art. 11, da corrispondersi dopo un anno dalla dichiarazione di recesso, mentre dal momento della dichiarazione stessa cesserà l'obbligo dell'iscritto al versamento dei contributi.

Art. 11) – L'indennità per cessazione di rapporto, che verrà attribuita all'iscritto a norma degli articoli precedenti, è contabilizzata dalla Cassa alla fine di ogni esercizio ed è comunicata all'iscritto medesimo; la somma contabilizzata alla fine del primo esercizio è data dai contributi versati dall'iscritto durante l'esercizio maggiorati nella misura che è determinata dal Comitato amministrativo, e, comunque, non superiore al 5%; negli esercizi successivi la somma contabilizzata nell'esercizio è data dalla somma contabilizzata all'iscritto nell'esercizio precedente, aumentata dei contributi versati durante l'esercizio, il tutto maggiorato nella misura che è determinata dal Comitato amministrativo e, comunque, non superiore al 5%.

E' attribuito al Comitato amministrativo il potere di corrispondere indennità per cessazione di rapporto in misura maggiore, sempre quando lo consenta la risultanza contabile.

Art. 12) – La Cassa, all'atto del pagamento della indennità per cessazione di rapporto tratterrà sulla stessa quanto dovuto dall'iscritto. Nel caso in cui il rapporto associativo cessi per decesso o per trasferimento ad altro Ente, La Cassa ha privilegio, per i suoi crediti, sull'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente dell'iscritto.

Art. 13) – Gli iscritti possono ottenere dalla Cassa la concessione di sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio, per un periodo di 6, 12, 18 o 24 mesi. Lo stipendio viene computato ai sensi dell'art. 4. La restituzione della relativa somma deve avvenire, rispettivamente in 6, 12, 18 o 24 rate mensili. Entro i limiti predetti, la concessione della sovvenzione viene deliberata dalle commissioni di cui all'art. 23. Il Comitato amministrativo, in caso comprovata necessità che dovrà essere documentata nell'apposita istanza ha facoltà, sempre entro i limiti della disponibilità di cassa, di concedere sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio, calcolato ai sensi dell'art. 4, per un periodo di 36 o 48 mesi. La restituzione della relativa somma deve avvenire, rispettivamente, in 36 o 48 rate mensili.

Art. 10) – L'iscritto, che recede dalla Cassa senza che cessi il rapporto di dipendenza con l'Università, ha diritto all'indennità per cessazione di rapporto nella misura minima stabilita nel primo comma dell'art. 11, da corrispondersi entro un anno dalla dichiarazione di recesso, mentre dal momento della dichiarazione stessa cesserà l'obbligo dell'iscritto al versamento dei contributi. La re-iscrizione, anche immediata, in presenza dei dovuti requisiti e secondo quanto stabilito all'art.3, è sempre possibile, per i soci ordinari. Tuttavia, i nuovi iscritti che si fossero dimessi fino a sei mesi prima della nuova iscrizione, non potranno richiedere sovvenzioni per i primi sei mesi dalla data di nuova associazione.

Art. 11) – L'indennità per cessazione di rapporto, che verrà attribuita all'iscritto a norma degli articoli precedenti, è contabilizzata dalla Cassa alla fine di ogni esercizio ed è comunicata all'iscritto medesimo; la somma contabilizzata alla fine del primo esercizio è data dai contributi versati dall'iscritto durante l'esercizio maggiorati nella misura che è determinata dal Comitato amministrativo e, comunque, non superiore al 5%; negli esercizi successivi la somma contabilizzata nell'esercizio è data dalla somma contabilizzata all'iscritto nell'esercizio precedente, aumentata dei contributi versati durante l'esercizio, il tutto maggiorato nella misura che è determinata dal Comitato amministrativo e, comunque, non superiore al 5%.

Per i soci iscritti ai Registri Speciali, l'indennità di cui al primo comma del presente articolo, è la semplice somma dei contributi versati, senza alcuna maggiorazione o interesse.

Art. 13) – Gli iscritti possono ottenere dalla Cassa la concessione di sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio, che viene computato ai sensi dell'art. 4, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'Erogazione delle Sovvenzioni.

Art. 14) – Se lo stipendio dell'iscritto è gravato da altre ritenute, che non raggiungano i limiti dell'art. 13, la sovvenzione può essere concessa per la differenza fra i predetti limiti e le ritenute già esistenti. Non può essere concessa nuova sovvenzione, se il richiedente non abbia restituito almeno la metà di quella precedente coi relativi interessi e sempre nei limiti di cui all'art. 13.

Art. 15) – Per consentire la realizzazione dei fini assistenziali della Cassa e per coprire le spese di esercizio, sulle sovvenzioni viene corrisposto un interesse annuo, determinato dal Comitato amministrativo all'inizio di ogni esercizio e comunque non superiore al saggio degli interessi legali maggiorato di due punti percentuali. Gli interessi vengono trattenuti dalla Cassa in unica soluzione all'atto della concessione della sovvenzione.

Art. 16) – L'iscritto deve versare le rate dovute all'atto della riscossione dello stipendio.

Art. 17) – Può essere concesso all'iscritto, sullo stipendio del mese in corso, una anticipazione in misura non superiore a metà della retribuzione mensile complessiva contata ai sensi dell'art. 4.

Sulle anticipazioni è dovuto l'interesse del sei per cento annuo, mentre si applica il secondo comma dell'art. 15.

In caso di anticipazione, la restituzione della somma deve avvenire al momento della riscossione dello stipendio del mese cui l'anticipo si riferisce.

Art. 18) – Il personale non di ruolo può ottenere sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio per un periodo di dodici mesi, fermo restando tutte le altre condizioni.

Art. 19) – Le richieste di sovvenzioni devono essere rivolte al Presidente della Cassa, il quale le presenterà in ordine di data alla Commissione competente, a norma dell'articolo successivo.

Art. 20) - Le commissioni per la concessione di sovvenzioni sono cinque, composte ognuna di tre membri. Di tutte le Commissioni fanno parte il Rettore e il Direttore Amministrativo dell'Università di Catania, il terzo membro è, in ogni commissione, il membro del Comitato amministrativo, il quale appartenga alla stessa categoria del personale cui appartiene il richiedente il prestito.

Se la domanda di sovvenzione riguarda uno dei membri della Commissione competente, lo stesso viene sostituito dal membro del Comitato Amministrativo scelto dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Catania.

Sulle domande di sovvenzione, le commissioni decidono con deliberazione motivata. In caso di eccezionale urgenza, qualora non sia possibile riunire la Commissione, la sovvenzione può essere deliberata dal Presidente della Cassa, il quale però dovrà sottoporla alla ratifica della Commissione competente, alla prima riunione.

Art. 14) – Non può essere concessa nuova sovvenzione se il richiedente non abbia restituito almeno la metà di quella precedente con i relativi interessi e sempre nei limiti stabiliti dal Regolamento per l'Erogazione delle Sovvenzioni.

Art. 16) – L'iscritto deve versare le rate dovute all'atto della riscossione dello stipendio, definito come nel precedente art. 4.

Art. 17) – Non possono essere richieste anticipazioni sullo stipendio.

Art. 18) – Il personale esterno contrattualizzato, nonché quello a tempo determinato e/o fruitore di borse di ricerca/assegni, può ottenere sovvenzioni per un ammontare non superiore al quinto dello stipendio per un periodo non superiore ai termini di durata contrattuale, fermo restando tutte le altre condizioni. In nessun caso, a favore di detto personale, potranno applicarsi le altre forme di sovvenzione previste per i soci ordinari.

Art. 19) – Le richieste di sovvenzioni devono essere presentate secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'Erogazione delle Sovvenzioni.

Art. 20) – Il Comitato Amministrativo decide con propria delibera la concessione delle sovvenzioni, secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'Erogazione delle Sovvenzioni. Se la domanda di sovvenzione riguarda uno dei membri del Comitato stesso, questi deve astenersi da ogni discussione che riguardi, anche indirettamente, la sua richiesta e dalla conseguente votazione.

Art. 21) – In caso di inadempienza, anche per una sola rata, fermo restando il diritto della Cassa di procedere nei modi di legge per il recupero del credito l'inadempiente potrà, dal Comitato amministrativo, essere escluso dalla Cassa, pur conservando il diritto della indennità per cessazione di rapporto, nella misura minima stabilita dal primo comma dell'art. 11; su detta indennità la Cassa potrà trattenere la somma, di cui l'iscritto è debitore, intendendosi questo decaduto, per effetto della inadempienza, dal beneficio del termine.

Art. 22) – In caso di decesso dell'iscritto, del coniuge, di parente fino al terzo grado o di affine in primo grado, sempre se con lui convivente, la Cassa concorrerà alle spese funerarie nei limiti fissati dal Comitato amministrativo al principio di ogni esercizio sociale.

Art. 21) – In caso di inadempienza, anche per una sola rata, fermo restando il diritto della Cassa di procedere nei modi di legge per il recupero del credito, il Comitato Amministrativo potrà decidere l'espulsione del socio inadempiente.

In caso di socio iscritto ai Registri Speciali, l'espulsione è automatica e non soggetta a delibera.

Il socio espulso conserva il diritto all'indennità per cessazione di rapporto, nella misura minima stabilita dal primo comma dell'art. 11; su detta indennità la Cassa potrà trattenere la somma, di cui l'iscritto è debitore, intendendosi questo decaduto, per effetto dell'inadempienza, dal beneficio del termine.

Art. 22) – In caso di decesso dell'iscritto, del coniuge, di parente fino al terzo grado o di affine di primo grado, sempre se con lui convivente, la Cassa concorrerà alle spese funerarie nei limiti fissati dal precedente art.2.

TITOLO V ORGANI DELLA CASSA

Art. 23) – E' Presidente della Cassa il Rettore dell'Università di Catania o persona da lui delegata; Segretario generale della Cassa è il Direttore amministrativo dell'Università.

Art. 24) – Il Presidente della Cassa ne ha la rappresentanza in giudizio e rappresenta la Cassa stessa nello stipulare tutti gli atti giuridici deliberati dal Comitato amministrativo. Riscuote i crediti e i diritti della Cassa, rilasciandone liberatoria quietanza ed esegue tutti i pagamenti dovuti. Può emanare un regolamento previa approvazione del Comitato amministrativo.

Art. 25) – Il Segretario generale è coadiuvato da un Segretario agli atti e da un Segretario contabile, scelti dal Presidente tra il personale amministrativo dell'Università. Tutte le cariche della cassa sono gratuite.

Art. 26) – L'assemblea degli iscritti deve essere convocata dal Presidente della Cassa una volta all'anno, per approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, eleggere i membri del Comitato amministrativo e del Collegio dei revisori scaduti dalla carica, per deliberare su tutte le proposte presentate dal Presidente della Cassa o dal Comitato amministrativo. L'assemblea può essere convocata dal Presidente della Cassa o dal Comitato amministrativo tutte le volte che se ne presenti la necessità o che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli iscritti.

Art. 27) – La convocazione dell'assemblea è fatta a mezzo di avviso, contenente l'ordine del giorno, da affiggere almeno otto giorni prima dell'adunanza e da tenere affisso per tre giorni consecutivi nell'albo del Palazzo universitario, del Palazzo delle Scienze, del Palazzo Ingrassia, e di uno degli Istituti della Cittadella Universitaria. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non può coincidere con quello fissato per la prima.

Art. 23) – E' Presidente della Cassa il Rettore dell'Università degli Studi di Catania o persona da lui delegata; Segretario generale della Cassa è il Direttore Generale dell'Università.

Art. 25) – Il Segretario generale è coadiuvato da un Segretario agli atti senza diritto di voto, che svolge anche le funzioni di Segretario contabile, scelto dal Presidente tra il personale dipendente della Cassa o, con proprio parere motivato, tra il personale amministrativo dell'Università. Tutte le cariche della Cassa sono gratuite.

Art. 26) – L'assemblea degli iscritti deve essere convocata dal Presidente della Cassa almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio dell'esercizio precedente, eleggere i membri del Comitato amministrativo e del Collegio dei revisori scaduti dalla carica, deliberare su tutte le proposte che il Presidente della Cassa o il Comitato Amministrativo ritengano di sottoporre. L'assemblea può essere convocata dal Presidente della Cassa o dal Comitato amministrativo tutte le volte che se ne presenti la necessità o che ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli iscritti.

Art. 28) – L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate col voto favorevole della maggioranza degli iscritti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione qualora sia presente almeno 1/5 degli iscritti.

Art. 29) – L’assemblea è presieduta dal Presidente della Cassa, Segretario ne è il Direttore amministrativo dell’Università.

Art. 30) – Nell’assemblea dei soci, ciascuno iscritto può farsi rappresentare da altro socio a mezzo delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di tre iscritti. Il voto può essere dato anche per corrispondenza, purché l’avviso di convocazione contenga per esteso la deliberazione proposta, escluse le elezioni alle cariche sociali.

Art. 31) – Il Comitato amministrativo è presieduto dal Presidente della Cassa e composto dal Direttore amministrativo dell’Università e da altri sei membri, di cui uno scelto dal Consiglio di amministrazione dell’Università tra gli iscritti e gli altri eletti dall’assemblea: uno tra i professori di ruolo, uno tra gli impiegati amministrativi di ruolo, uno tra gli assistenti di ruolo, uno tra i tecnici di ruolo, uno tra i subalterni di ruolo. Il Comitato amministrativo dura in carica due anni; i suoi membri possono essere rieletti. Se nel corso del biennio si verifici una vacanza, si provvederà entro due mesi dalla vacanza alla elezione del nuovo consigliere, che cesserà dall’ufficio con tutti gli altri alla fine del biennio.

Art. 32) – Il Comitato amministrativo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri o da uno dei revisori dei conti.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate al Consigliere più giovane presente.

Art. 28) – L’assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le modificazioni dello Statuto dovranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza degli iscritti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione, purché sia presente almeno un quinto degli iscritti. Le modificazioni dei Regolamenti dovranno essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che, in prima convocazione, dovranno essere almeno un quinto degli iscritti o, in seconda convocazione, almeno un decimo degli iscritti.

E’ sempre possibile per i soci esprimere il proprio voto sulle modifiche statutarie e dei regolamenti per corrispondenza, secondo il Regolamento Votazioni per Corrispondenza.

Art. 29) – L’assemblea è presieduta dal Presidente della Cassa.

Le funzioni di Segretario spettano al Direttore Generale dell’Università, che può delegarle a un membro del Comitato.

Il Comitato partecipa all’assemblea per rispondere ai Soci sui punti all’ordine del giorno, con il Presidente e il Segretario Generale. Ciascuno dei membri del Comitato può prendere la parola anche a tutela dei propri interessi di socio, a prescindere dalle delibere assunte dal Comitato.

Art. 30) – Nell’assemblea dei soci, ciascun iscritto può farsi rappresentare da altro socio per mezzo di delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque iscritti. Il voto può essere espresso per corrispondenza, anche per l’elezione delle cariche sociali, secondo quanto previsto dal Regolamento Votazioni per Corrispondenza.

Art. 31) – Il Comitato Amministrativo è presieduto dal Presidente della Cassa e composto dal Direttore Generale dell’Università e da altri sei membri, di cui uno scelto dal Consiglio di amministrazione dell’Università tra gli iscritti e cinque eletti dall’assemblea dei soci. Tre membri sono individuati fra i professori e ricercatori – un ordinario, un associato, un ricercatore – e tre fra il personale dipendente tecnico amministrativo. I membri del Comitato Amministrativo devono comunque essere dipendenti a tempo indeterminato e non possono essere in nessun caso soci iscritti ai Registri Speciali. I membri del Comitato durano in carica tre anni. Possono svolgere solo due mandati consecutivi. In caso si verifici una vacanza di seggio in seno al Comitato, il Presidente dovrà senza indugio convocare l’assemblea al fine di provvedere, entro due mesi dalla stessa, all’elezione del nuovo membro.

Art. 33) – Il Comitato amministrativo delibera sulla ammissione di nuovi iscritti, e, nella ipotesi prevista dall'art. 21, sulla loro esclusione, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione e su tutti quelli di ordinaria amministrazione, che non siano stati delegati dal Presidente, sulla destinazione delle somme liquide, deliberando quale parte di esse debba essere adoperata nella sovvenzione agli iscritti sui criteri generali da seguire nella concessione delle sovvenzioni alle singole categorie di iscritti, venendo le sovvenzioni deliberate dalle commissioni di cui al precedente art. 20.

Redige il conto consuntivo di ogni esercizio sociale.

Art. 34) – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui due scelti dall'assemblea degli iscritti ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università; altri due membri supplenti vengono scelti uno dall'assemblea degli iscritti ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 35) – Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare le scritture contabili, ispezionare i servizi di cassa, vigilare sulla osservanza delle norme statutarie e riferire sulla revisione dei bilanci all'assemblea degli iscritti.

I revisori sono tenuti ad assistere alle riunioni del comitato amministrativo, ma non hanno diritto al voto.

Art. 33) – Il Comitato amministrativo delibera sull'ammissione di nuovi iscritti e sulla loro esclusione, nell'ipotesi prevista dall'art. 21.

Delibera, inoltre, su tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non siano stati delegati dal Presidente e su tutti quelli di straordinaria amministrazione.

Delibera sulla destinazione delle somme in possesso della Cassa, stabilendo quale parte di esse debba essere impiegata ai fini della sovvenzione agli iscritti e sugli impieghi delle risultanze di bilancio, in modo da garantire la pronta liquidità per la realizzazione delle finalità mutualistiche di cui all'art. 2.

Redige il bilancio di ogni esercizio sociale.

Art. 34) – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui due scelti dall'assemblea degli iscritti ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università; altri due membri supplenti vengono scelti uno dall'assemblea degli iscritti ed uno dal Consiglio di amministrazione dell'Università. I revisori durano in carica tre anni. Possono svolgere solo due mandati consecutivi. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere abilitato all'esercizio della professione di dottore commercialista e deve essere un Revisore Legale dei Conti, iscritto nel registro tenuto al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VI SCIoglimento DELLA CASSA

Art. 36) – L'assemblea degli iscritti, nella maggioranza di tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Cassa. In tal caso è demandato all'assemblea degli iscritti a maggioranza di tre quarti stabilire le relative modalità, compresa la detrazione delle eventuali residue disponibilità.

Art. 36) – L'assemblea dei soci, con il voto favorevole della maggioranza di tre quarti degli iscritti, può deliberare lo scioglimento della Cassa. In tal caso è demandato alla medesima assemblea, con la medesima maggioranza, stabilire le modalità di destinazione delle eventuali residue disponibilità.